

RG 14/23 Liam. Conte.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Treviso, nella persona dei signori Magistrati:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| - Dott. Bruno Casciarri | Presidente |
| - Dott. Lucio Munaro | Giudice |
| - Dott.ssa Clarice Di Tullio | Giudice rel. |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al numero 54-1/2023 R.G. P.U. promossa

da

Orfeo Guidolin, con l'avv. Massimo Cruciat

RICORRENTE

Il Tribunale,

letto il ricorso proposto da Orfeo Guidolin ai sensi dell'art. 268 CCII,

ritenuta preliminarmente la propria competenza territoriale, essendo il ricorrente residente a Castelfranco Veneto (Tv),

rilevato che al ricorso è allegata la relazione redatta dall'OCC, che illustra adeguatamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente,

evidenziato che non vi sono domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII,

ritenuto che il ricorrente si trovi in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2.1, lett. c, CCII perché:

- non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza,
 - ha debiti per oltre 560.000,00 euro ed è intestatario di diritti immobiliari del valore stimato di 41.000,00 euro e percettore di redditi di non rilevante importo,
- ritenuto quindi che ricorrano le condizioni soggettive, oggettive e probatorie per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata,

p.q.m.

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni di Orfeo Guidolin,
nomina la dott.ssa Clarice Di Tullio quale giudice delegato ed il dott. Davide Ciofalo quale liquidatore,
ordina al ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII,
rimette al giudice delegato la determinazione dei limiti ex art. 268, comma 4 lett. b) CCII,
evidenzia che il compenso del difensore per la presentazione del ricorso non rientra tra i crediti prededucibili a norma dell'art. 6 CCI e dell'art. 269.1 CCI;
dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale,
dispone che la notifica della sentenza al ricorrente venga assicurata dalla cancelleria e la notifica ai creditori venga assicurata dal liquidatore.

Treviso, 9 marzo 2023

Il Giudice Estensore
Clarice Di Tullio

Il Presidente
Dott. Bruno Casciarri

